

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 12 L.241/1990 E PER I RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.**

## Sommario

Sommario .....	2
TITOLO I NORME GENERALI .....	3
Art. 1 Oggetto .....	3
Art. 2 Finalità .....	3
Art. 3 Ambiti di esclusione .....	3
TITOLO II CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI .....	3
Art. 4 Definizioni .....	3
Art. 5 Soggetti beneficiari .....	4
Art. 6 Aree di intervento .....	4
Art. 7 Requisiti e criteri per la concessione di contributi monetari .....	5
Art. 8 Modalità di concessione dei contributi monetari .....	5
Art. 9 Modalità di richiesta ed erogazione del vantaggio economico indiretto .....	6
Art. 10 Rendicontazione .....	7
Art. 11 Riduzione e decadenza .....	7
Art. 12 Obblighi dei beneficiari .....	7
Art. 13 Responsabilità .....	9
Art. 14 Controlli .....	9
Art. 15 Trasparenza e pubblicazione .....	9
TITOLO III RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO E CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE .....	10
Art. 16 Forme di collaborazione .....	10
Art. 17 Co-programmazione .....	10
Art. 18 Co-progettazione .....	11
Art. 19 Convenzioni di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e art. 15 della L.R.T. 65/2020 .....	14
TITOLO IV ASSEGNAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER SEDI/SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (art.71 cc.1,2 D.Lgs. 117/2017) .....	15
Art. 20 Modalità di assegnazione .....	15
Art. 21 Utilizzo, custodia e conservazione dei locali .....	16
Art. 22 Oneri degli assegnatari .....	16
Art. 23 Modifiche .....	16
Art. 24 Revoca dell'assegnazione .....	17
TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE .....	17
Art. 25 Norme finali e transitorie .....	17

## TITOLO I NORME GENERALI

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità a cui l'Amministrazione Comunale di Barberino Tavarnelle si attiene per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati secondo quanto disposto dall'art. 12 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina altresì i rapporti fra il Comune, i soggetti del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 e gli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale, in attuazione del D. Lgs. 117/2017 e della L.R.T. 65/2020.

### Art. 2 Finalità

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione, che sostengono finalità di interesse pubblico locale, che soddisfano esigenze della comunità o del contesto economico-sociale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa su tutto il territorio e per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità, equità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento e perseguono il fine del miglior impiego delle risorse pubbliche destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata.

### Art. 3 Ambiti di esclusione

Il presente regolamento non si applica:

- a) all'erogazione di contributi già disciplinati da normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- b) alle forme di sostegno alle persone fisiche;
- c) alle forme di collaborazione istituzionale con altre pubbliche amministrazioni previste nell'ordinamento o da specifici accordi;
- d) a contributi, sovvenzioni, ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- e) ai contributi di adesione o quote associative a soggetti terzi che vengono erogati conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie.

## TITOLO II CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

### Art. 4 Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività continuativa svolta dal soggetto richiedente nel corso dell'anno solare;
- b) **contributi per iniziative/eventi**: somme di denaro erogate a sostegno di iniziative/eventi specifici ed ulteriori rispetto all'attività ordinaria e che interessano un arco temporale limitato nel tempo;

- c) **contributi straordinari**: somme di denaro assegnate in deroga alle modalità di cui al successivo art. 8 per interventi di solidarietà internazionale o di carattere umanitario o per iniziative di particolare rilievo o di rilevanza strategica sovracomunale, di carattere straordinario, non ricorrenti;
- d) **vantaggi economici indiretti**: benefici diversi dall'erogazione in denaro consistenti nella concessione temporanea a titolo gratuito o a prezzo agevolato di beni mobili o immobili (spazi, strutture, impianti e attrezzature) di proprietà o nelle disponibilità del Comune o nell'erogazione di prestazioni o servizi gratuiti o a tariffa agevolata.

#### Art. 5 Soggetti beneficiari

1. I contributi economici di cui all'art. 4 lettere a), b) e c) possono essere concessi a favore dei seguenti soggetti:
- a) enti del Terzo Settore come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
  - b) associazioni, fondazioni e altri enti o istituzioni di carattere privato senza fini di lucro, fiscalmente registrate;
  - c) enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, associazioni e società sportive dilettantistiche e società sportive senza fini di lucro iscritte nei registri o albi nazionali;
  - d) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ed enti pubblici in genere.
2. Sono esclusi dalla concessione dei contributi economici previsti dal presente regolamento:
- a) le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati spontanei o informali, privi di personalità giuridica;
  - a) i partiti politici, le organizzazioni sindacali nonché i soggetti che costituiscono loro articolazione;
  - b) i soggetti economici e le imprese.
3. I vantaggi economici indiretti di cui all'art. 4 possono essere concessi, oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, anche a soggetti beneficiari del patrocinio comunale.

#### Art. 6 Aree di intervento

1. L'Amministrazione Comunale eroga i benefici di cui al presente regolamento per attività e iniziative di interesse generale che si svolgono nel territorio comunale, nelle seguenti aree di intervento:
- a) promozione e sviluppo della comunità ed iniziative di solidarietà e benessere sociale;
  - b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale;
  - c) valorizzazione della condizione giovanile;
  - d) cultura, arte, scienza e tutela dei beni storici, artistici e archeologici;
  - e) sport e tempo libero;
  - f) tutela e valorizzazione dell'ambiente e della mobilità sostenibile;
  - g) promozione e sviluppo del turismo;
  - h) sviluppo economico e promozione del territorio;
  - i) protezione civile e sicurezza;
  - l) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione;
  - m) attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
  - n) promozione di politiche di genere e pari opportunità;
  - o) relazioni internazionali, pace e diritti umani;
  - p) altre attività di interesse generale di cui all'art 5 del D. Lgs.117/2017.
2. In casi particolari adeguatamente motivati, i benefici possono essere concessi anche per iniziative svolte fuori dal territorio comunale purché finalizzate alla soddisfazione di un interesse pubblico locale, per interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale rispetto a cui la partecipazione del Comune costituisce

coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità.

#### Art. 7 Requisiti e criteri per la concessione di contributi monetari

1. I benefici di cui all'art.4 non possono essere concessi a soggetti che abbiano posizione debitorie nei confronti del Comune di Barberino Tavarnelle e per i quali non siano in vigore piani di rateizzazione;
2. I benefici di cui all'art.4 lettere a), b) e c) non possono essere concessi a soggetti costituiti da meno di 12 mesi all'atto di presentazione della domanda.
3. Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi economici possono essere individuati con atto della Giunta Comunale.
4. La concessione dei contributi economici di cui alle lettere a) b) c) dell'art.4 del presente regolamento avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - a) coerenza delle attività proposte con le finalità statutarie del soggetto richiedente;
  - b) valenza di pubblico interesse per la comunità e il territorio di Barberino Tavarnelle;
  - c) grado di autonomia finanziaria e capacità di coinvolgere sponsor o finanziatori diversi.
5. Per l'assegnazione dei contributi di cui all'art 4 lettere a) e b) con deliberazione della Giunta Comunale sono individuati i criteri aggiuntivi in relazione alle specificità dei vari settori di intervento.
6. I contributi di cui all'art 4 lettere a) e b) del presente regolamento possono coprire al massimo l'80% delle spese per lo svolgimento dell'attività/iniziativa o per le attività annuali.
7. I contributi di cui all'art 4 lettera c) del presente regolamento, c.d. "contributi straordinari" possono essere deliberati dalla Giunta Comunale in attuazione dei criteri di cui al comma 4 solo in motivati casi che giustificano la deroga all'avviso pubblico. Tali contributi possono coprire al massimo il 40% delle spese per lo svolgimento dell'attività/iniziativa fino ad un massimo di € 2.000,00.
8. L'entità del contributo non può essere superiore in alcun caso all'eccedenza delle uscite sulle entrate.
9. In casi adeguatamente motivati possono essere ammesse richieste di erogazione anticipata del contributo nella misura massima del 40% del totale della somma assegnata.

#### Art. 8 Modalità di concessione dei contributi monetari

1. Per i contributi di cui alle lettere a) e b), dell'art. 4 la Giunta comunale stabilisce annualmente con propria deliberazione, per ogni settore di intervento:
  - a) gli obiettivi prioritari;
  - b) l'ammontare della somma complessiva;
  - c) i criteri aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art.7 comma 1;
  - d) i soggetti ammessi;
  - e) l'importo massimo erogabile a ciascun richiedente, anche per fasce di punteggio;
  - f) i punteggi di valutazione, funzionali all'elaborazione delle graduatorie;
  - g) il punteggio complessivo minimo perché la richiesta sia considerata idonea;
  - h) gli eventuali vantaggi economici indiretti concedibili;
  - i) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
2. Sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale gli uffici competenti procedono alla pubblicazione di specifici avvisi pubblici dandone pubblicità nelle forme di legge.
3. Le domande di contributo devono essere presentate sui modelli messi a disposizione dell'Amministrazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
  - a) statuto/atto costitutivo, se non già in possesso dell'Ente;

- b) descrizione dettagliata e articolata delle attività/iniziative per cui si richiede il contributo dalla quale risultino chiaramente finalità, obiettivi, risultati attesi, destinatari e fruitori, rilevanza per la comunità ed il territorio,
- c) curriculum del soggetto proponente e di eventuali partner;
- d) piano finanziario previsionale dettagliato con le voci di entrata e di uscita in relazione alle attività/iniziativa oggetto della domanda di contributo;
- e) eventuale richiesta motivata di erogazione anticipo;
- f) eventuali richieste di vantaggi economici indiretti.

Tutte le informazioni e i dati indicati nell'istanza sono rese ai sensi del DPR 445/2000 artt.li 46 e 47.

4. Il Responsabile del procedimento, anche avvalendosi di una Commissione tecnica appositamente nominata, verifica l'ammissibilità delle domande e la completezza della documentazione presentata e provvede all'attribuzione matematica dei punteggi secondo i principi e i criteri generali di cui all'art. 7 e i criteri specifici stabiliti dalla Giunta.

5. La graduatoria finale è approvata con atto del Responsabile del servizio competente entro 60 giorni dalla scadenza dell'avviso. La graduatoria deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, l'ammissione o l'esclusione, la concessione, l'ammontare o il diniego del contributo, gli eventuali vantaggi economici indiretti concessi.

6. La graduatoria viene resa pubblica nelle forme di legge.

7. Qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili ulteriori risorse di bilancio, la Giunta Comunale può sovvenzionare le richieste risultate idonee ma non finanziate senza necessità di procedere a nuovi avvisi.

8. I contributi di cui all'art 4 lettera c) del presente regolamento, c.d. "contributi straordinari", possono essere richiesti utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione e vengono concessi con atto di Giunta nei limiti indicati all'art. 7 comma 7.

#### [Art. 9 Modalità di richiesta ed erogazione del vantaggio economico indiretto](#)

1. La concessione di vantaggi economici indiretti è soggetta alla verifica della disponibilità del bene/servizio richiesto e avviene con le seguenti modalità:

- a) nell'ambito degli avvisi pubblici;
- b) nell'ambito di richieste di contributi straordinari;
- c) in associazione alla concessione del patrocinio dell'ente.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento la Giunta Comunale individua con proprio atto la tipologia di vantaggi economici indiretti concedibili esclusivamente in associazione a contributi economici.

3. I vantaggi economici indiretti richiesti congiuntamente ai contributi di cui all'art.4 lettere a) e b) sono concessi nell'ambito delle disponibilità in base al punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio si seguirà l'ordine di protocollazione delle domande.

4. I vantaggi economici indiretti richiesti congiuntamente ai contributi di cui all'art.4 lettera c) sono deliberati con atto di giunta.

5. I vantaggi economici indiretti richiesti contestualmente ad una richiesta di patrocinio sono attribuiti, previa disponibilità, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.

6. La concessione di vantaggi economici indiretti può essere revocata in qualsiasi momento qualora si manifestino esigenze istituzionali, ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore. Il soggetto assegnatario, in tali casi, non potrà avanzare alcuna pretesa economica o alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione comunale.

## Art. 10 Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la rendicontazione del contributo concesso utilizzando i modelli predisposti dal Comune di Barberino Tavarnelle, corredati della documentazione giustificativa ivi indicata ed in particolare:

- a) relazione illustrativa relativa allo svolgimento dell'attività/iniziativa;
- b) rendiconto consuntivo con dettaglio delle singole voci di entrata e di uscita reso ai sensi del DPR 445/2000 artt.li 46 e 47;
- c) copia di fatture e documenti di spesa quietanzati per l'importo necessario e sufficiente a dimostrare che il contributo concesso non superi l'80 % delle spese sostenute. Nel caso di contributi "straordinari", copia di fatture e documenti di spesa quietanzati per l'importo necessario e sufficiente a dimostrare che il contributo concesso non superi il 40 % delle spese sostenute;
- d) dichiarazione ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali sui contributi previste dalle norme vigenti;

2. Sono ritenute spese ammissibili tutti i costi vivi e documentabili espressamente riferibili alla realizzazione dell'attività/iniziativa oggetto di contributo. Le spese rendicontate devono trovare rispondenza all'interno del piano finanziario preventivo allegato alla domanda.

3. Sono ammissibili rimborsi spese ai volontari, resi nella forma dell'autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 entro i limiti massimi di cui all'art 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

4. I contributi sono liquidati entro i 30 giorni successivi alla presentazione della rendicontazione.

## Art. 11 Riduzione e decadenza

1. Qualora le spese rendicontate siano inferiori a quanto indicato nel piano finanziario previsionale e/o le entrate indicate nel rendiconto siano superiori alle previsioni, il contributo erogato sarà proporzionalmente ridotto in maniera tale che:

- a) non superi la percentuale massima dell'80% delle spese rendicontate;
- b) non determini un avanzo sulla base del rendiconto consuntivo.

2. Nel caso di accertata realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta o in forma diversa dalle modalità indicate nella domanda, la Giunta comunale si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente il contributo concesso. È fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate all'ufficio competente e da quest'ultimo accolte. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati.

3. Nel caso di erogazione di un anticipo del contributo, al verificarsi di una delle condizioni previste ai commi precedenti che determini la riparametrazione del contributo in misura inferiore all'acconto, si procederà al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma eccedente già erogata.

4. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi dei seguenti casi:

- a) l'attività/iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
- b) l'attività/iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato e senza approvazione da parte dell'Amministrazione;
- c) mancata presentazione della rendicontazione.

5. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e concessione di termine per contro dedurre. Nel caso sia stato erogato un anticipo sul contributo si procederà al recupero nelle forme di legge.

## Art. 12 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di utilizzare i benefici esclusivamente per le iniziative/attività per cui sono stati concessi;
- b) di comunicare tempestivamente al Settore competente eventuali modifiche anche parziali dell'iniziativa/attività oggetto di beneficio;

- c) di evidenziare, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il contributo del Comune di Barberino Tavarnelle", unitamente allo Stemma comunale. L'utilizzo dello stemma deve avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Manuale di identità visiva dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.211/2022 pubblicato sul sito [www.barberinotavarnelle.it](http://www.barberinotavarnelle.it). Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmessa al Comune per la preventiva visione e approvazione;
- d) di impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- e) di utilizzare, quale sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio e quando la stessa non coincide con un immobile di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo tutte le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali;
- f) adottare buone pratiche di sostenibilità ambientale finalizzate alla riduzione degli impatti generati dalle iniziative. In particolare, organizzare un adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, ridurre gli imballaggi, adottare misure di risparmio idrico ed energetico, nel rispetto dei principi della Politica Ambientale del Comune Ente certificato ISO 14001 e Registrato EMAS con numero IT-002254 (disponibile sul sito istituzionale del Comune);
- g) di acquisire preventivamente ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico, eventuale autorizzazione in materia di inquinamento acustico, autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.
- h) di rispettare e attuare quanto previsto dalle specifiche normative nazionali, regionali e comunali in materia di pubblica sicurezza, servizio d'ordine, pronto soccorso, etc. per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

2. E' inoltre onere a carico dei beneficiari:

- a) l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;
- b) la pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime, l'eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, la rimessa in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, la pulizia straordinaria dell'area interessata e quanto altro possa occorrere per restituire l'area nelle condizioni originarie;
- c) il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- d) le idonee coperture assicurative;

2. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

3. La concessione dei benefici non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

### Art. 13 Responsabilità

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative a cui ha accordato un beneficio.
2. Con la richiesta di beneficio, il richiedente deve dichiarare la piena conoscenza del presente regolamento.
3. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode dei bene concessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del Codice Civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione degli stessi.
4. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei beni concessi. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione comunale il valore economico del beneficio, fatto salvo, comunque, il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
5. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione di contributi assegnati ma non ancora corrisposti e, a seguito dell'esito di accertamenti, prevederne la revoca e la restituzione.
6. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario e persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

### Art. 14 Controlli

1. I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono a:
  - verificare, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, lo stato di attuazione delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale;
  - effettuare eventuali controlli sulla documentazione presentata a corredo della domanda e della rendicontazione;
  - verificare che l'iniziativa svolta dal soggetto beneficiario sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella richiesta;
  - verificare che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'iniziativa nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili.
2. L'Amministrazione si riserva a tal fine di richiedere ulteriore documentazione di riscontro.

### Art. 15 Trasparenza e pubblicazione

1. I criteri e le modalità per l'erogazione nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento sono resi accessibili e trasparenti mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Barberino Tavarnelle secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.

## TITOLO III RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO E CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

### Art. 16 Forme di collaborazione

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui al precedente art. 6, il Comune di Barberino Tavarnelle assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore e dei soggetti di cui all'art 4 comma 5 della L.R.T. 65/2020 mediante forme di collaborazione e di amministrazione condivisa.

2. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, l'amministrazione comunale può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 36/2023.

3. Il ricorso agli istituti previsti dagli artt. 55, 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017 e dalla L.R. 65/2020 per il perseguimento di attività di interesse generale deve essere espresso con specifico atto di indirizzo, motivato da ragioni oggettive legate alla natura del servizio e alle finalità sociali che si intendono perseguire e deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

4. Il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore può assumere le seguenti forme:

a) co-programmazione: collaborazione con l'Ente locale finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare nella comunità, degli interventi che si rendano necessari per soddisfarli, quindi delle modalità e delle risorse con cui realizzarli;

b) co-progettazione: collaborazione con l'Ente locale finalizzata alla definizione ed eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni già definiti in sede di programmazione; L'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato per la co-progettazione può avvenire anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

c) convenzione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017: L'amministrazione può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

5. I procedimenti attivati attraverso le forme di collaborazione e partecipazione con gli Enti del Terzo Settore sono soggetti all'applicazione della disciplina in materia di trasparenza e di pubblicità prevista dal D. Lgs. 33/2013.

### Art. 17 Co-programmazione

1. La scelta di ricorrere alla co-programmazione prende avvio di norma con deliberazione della Giunta Comunale. L'iniziativa può essere assunta anche da uno o più Enti del Terzo Settore, i quali richiedono all'Amministrazione l'attivazione del procedimento di co-programmazione attraverso la pubblicazione di un avviso.

2. Possono partecipare al procedimento di co-programmazione tutti gli Enti del Terzo Settore e i soggetti di cui all'art 4 comma 5 L.R.T. 65/2020.

3. Il procedimento amministrativo della co-programmazione avviene nelle seguenti fasi:

- a) avvio del procedimento (eventualmente in accoglimento dell'istanza di parte) con nomina di un Responsabile, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990
- b) pubblicazione di un avviso;
- c) svolgimento dell'attività istruttoria;
- d) conclusione del procedimento.

4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi minimi:

- a) oggetto del procedimento di co-programmazione;
- b) requisiti dei partecipanti;
- c) termini e modalità di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore nonché degli ulteriori soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso. Le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti dovranno includere espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.
- d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
- e) conclusione del procedimento, con indicazione di una tempistica congrua rispetto alla complessità dell'oggetto e delle attività relative al procedimento di co-programmazione
- f) regime di pubblicità e trasparenza.

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio comunale per la durata minima di 20 giorni al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

5. L'attività istruttoria è articolata dal Responsabile del procedimento in più sessioni e viene debitamente verbalizzata. Il verbale dà conto dell'eventuale proposta unitaria e condivisa o, in alternativa, delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento istruttorio. L'istruttoria si conclude con l'elaborazione condivisa di un documento di sintesi delle attività e delle azioni ritenute funzionali alla cura dei bisogni individuati nel corso della co-programmazione.

6. Il procedimento si conclude con un atto motivato del Responsabile del procedimento in ordine allo svolgimento dell'attività di co-programmazione ed ai relativi esiti raggiunti e che raccoglie la documentazione eventualmente prodotta nelle sessioni istruttorie dagli Enti del Terzo Settore partecipanti.

7. Gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito internet dell'Ente nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza.

8. L'Ente tiene conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

## Art. 18 Co-progettazione

1. Il procedimento di co-progettazione è finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento e può seguire un procedimento di co-programmazione. Fatte salve le discipline di settore, statali e regionali, la co-progettazione può essere attivata con riferimento alle attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e per interventi e servizi sussidiari, a carattere innovativo e sperimentale, negli stessi ambiti di attività. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per interventi innovativi e sperimentali si intendono:

- a) attività e progettualità a fronte di bisogni e/o esigenze nuove in quanto sopravvenute o comunque prese in considerazione per la prima volta dall'Ente;
- b) modalità nuove o diverse di gestione delle attività e/o implementazione delle attività a fronte di bisogni ed esigenze note, valutate e affrontate precedentemente.

2. Possono partecipare al procedimento di co-progettazione tutti gli Enti del Terzo Settore e i soggetti di cui all'art 4 comma 5 della L.R.T. 65/2020.

3. Con deliberazione del competente organo comunale l'Amministrazione esprime la propria volontà di dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale mediante l'attivazione di un procedimento

di co-progettazione indicando gli obiettivi generali e specifici, le aree di intervento, la durata e le caratteristiche essenziali. L'iniziativa della co-progettazione può essere assunta anche su istanza di parte da uno o più Enti del Terzo Settore i quali devono sottoporre all'organo competente una proposta nella quale siano chiaramente indicati l'idea progettuale, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione. Alle proposte non manifestamente inammissibili si applicano le regole previste dalla L. n. 241/1990 ed in particolare in materia di istruttoria, di conclusione del procedimento, di motivazione del provvedimento finale. In caso di accoglimento di una proposta presentata dagli Enti del Terzo Settore, singoli o associati, con atto del Responsabile del Procedimento si pubblica comunque un avviso, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri Enti del Terzo Settore, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute.

4. Il procedimento di co-progettazione si svolge nelle seguenti fasi:

- a) avvio della procedura ad evidenza pubblica con conseguente pubblicazione dell'avviso;
- b) presentazione delle proposte progettuali da parte dei partecipanti;
- c) ammissione delle proposte e avvio della fase di co-progettazione;
- d) definizione delle modalità di collaborazione tra Ente pubblico e partenariato e tra i partner;
- e) realizzazione, monitoraggio e rendicontazione.

5. L'avviso di co-progettazione deve essere redatto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia e proporzionalità. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio comunale per la durata minima di 20 giorni al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

6. Nell'avviso devono essere indicati i seguenti elementi minimi:

- a) la finalità del procedimento, con particolare riferimento agli indirizzi contenuti negli atti di programmazione, agli ambiti tematici e territoriali di intervento e agli obiettivi da perseguire attraverso la co-progettazione;
- b) l'oggetto del procedimento, con definizione delle modalità di redazione delle proposte progettuali;
- c) la durata dell'intervento, eventualmente comprensivo dell'affidamento del servizio, nonché i risultati attesi dall'attuazione della co-progettazione;
- d) il quadro progettuale ed economico di riferimento;
- e) le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente, sia in proprio che provenienti da altre Amministrazioni ed Enti pubblici ovvero da autonomie funzionali ed istituti finanziatori. Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli Enti del Terzo Settore sono da ricondurre ai contributi disciplinati dall'art. 12 della L. n. 241/1990 e dal presente regolamento. Qualora il quadro delle risorse disponibili non fosse già definito all'avvio della procedura, sono indicate le tipologie di forme di sostegno attivabili, rimettendo la loro esatta identificazione e quantificazione alla successiva fase di co-progettazione e definizione dei progetti. Nel caso in cui l'Ente conferisca l'utilizzo, anche parziale, di un proprio bene immobile, non utilizzato al momento di pubblicazione dell'avviso per fini istituzionali e non rientrante fra i beni oggetto di alienazione o valorizzazione, è redatta apposita relazione amministrativa ed estimativa. Nella relazione devono essere rese le informazioni salienti sulla situazione amministrativa del bene medesimo, anche in ordine alle eventuali limitazioni di ordine urbanistico, edilizio o in ragione dell'eventuale disciplina di tutela, la stima del c.d. valore d'uso;
- f) i soggetti ammissibili e i requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitto di interesse. Gli Enti del Terzo settore ammessi al procedimento devono avere capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi attinenti l'ambito per il quale si candidano. Il possesso dei requisiti indicati nell'avviso è reso mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii.. L'avviso deve contenere indicazioni in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione da parte di Enti del Terzo Settore in composizione plurisoggettiva;

- g) le fasi del procedimento e le modalità di svolgimento del tavolo di co-progettazione, inclusi i termini di riavvio e revisione della co-progettazione;
- h) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
- i) le modalità e termini per la presentazione delle proposte;
- j) l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi privati, nel rispetto dei principi e dei criteri-guida previsti dal presente regolamento;
- k) i termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;
- l) le ipotesi di decadenza, di recesso e di risoluzione della convenzione, fatte salve le ipotesi di risarcimento del danno;
- m) la riserva dell'Amministrazione di coinvolgere nella co-progettazione anche altri soggetti attivi nel territorio e nell'ambito di intervento al fine di integrare e coordinare le azioni. Tali soggetti non potranno tuttavia risultare assegnatari di ulteriori contributi;
- n) l'eventuale possibilità di integrare tra loro le diverse e distinte proposte progettuali presentate dagli Enti del Terzo Settore, singoli e associati, in modo da configurare una proposta progettuale "unitaria";
- o) l'eventuale possibilità per gli Enti del terzo Settore di proporre miglioramenti allo schema di convenzione, posto a base della procedura, con il conseguente riconoscimento di un punteggio premiale.

7. All'avviso dovranno essere allegati:

- a) domanda di partecipazione;
- b) proposta progettuale ed economica;
- c) schema di convenzione.

8. E' richiesto ai soggetti partecipanti un apporto proprie risorse materiali, immateriali ed economiche nella misura minima del 20 % del quadro economico complessivo del progetto. Tale cofinanziamento può essere garantito attraverso la messa a disposizione di personale e attrezzature, mediante l'affitto o l'utilizzo di locali e/o altre spese di varia natura ritenute dall'Ente attinenti alle attività progettuali. La quantificazione di tale quota di finanziamento e l'attinenza della stessa alle attività progettuali sono sottoposte a verifica da parte del Comune in sede di valutazione.

9. La valutazione delle proposte presentate viene effettuata dal Responsabile del procedimento ovvero, in relazione alla complessità della valutazione da effettuare, da una commissione tecnica da questi nominata e presieduta.

10. Saranno ammessi a partecipare al c.d. tavolo di co-progettazione i soli Enti del Terzo Settore utilmente collocati nella graduatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente.

11. Qualora, in chiusura del tavolo di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli Enti del Terzo Settore rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto dall'amministrazione rispondente all'interesse pubblico, il verbale può essere redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'Ente pubblico.

12. Dopo la chiusura del procedimento ad evidenza pubblica e, comunque, prima dell'avvio delle attività, le parti sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti.

La convenzione deve disciplinare i seguenti elementi:

- a) la durata del partenariato;
- b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il soggetto a cui è assegnata l'attività di coordinamento, in quanto funzionale al raggiungimento delle finalità attese;
- d) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'Ente procedente e da quelle offerte dagli Enti del Terzo Settore nel corso del procedimento;
- e) le garanzie e le coperture assicurative richieste agli Enti del Terzo Settore;
- f) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese e di utilizzo delle risorse;

g) eventuali limiti e modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;

h) le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dell'impatto sociale.

13. La co-progettazione può essere riattivata anche in relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento allorché si manifesti la necessità o, anche, l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto. La richiesta può essere avanzata da ognuno dei partner nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli Enti del Terzo Settore partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica.

14. La co-progettazione può essere attivata anche mediante il c.d. accreditamento secondo quanto previsto dalle "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore" approvate con D.M. 72/2021

15. I contributi economici previsti nell'ambito di convenzioni di co-progettazione devono essere rendicontati nella misura dell'importo assegnato.

#### [Art. 19 Convenzioni di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 e art. 15 della L.R.T. 65/2020](#)

1. Il Comune di Barberino Tavarnelle può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (OdV) e con le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. La Giunta Comunale con propria deliberazione esprime un giudizio di favore per il ricorso alla convenzione rispetto al mercato, attraverso una valutazione non solo economica rispetto alla riduzione dei costi, ma principalmente qualitativa sull'effettiva capacità della convenzione di concorrere al raggiungimento di una finalità sociale e perseguire obiettivi di solidarietà, accessibilità, universalità, qualità ed efficienza conformi agli standard richiesti del servizio. Tale tipologia di convenzione non può includere rapporti sinallagmatici e deve includere attività rivolte alla collettività.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime, a seguito di avviso pubblico.

4. L'avviso, fra i criteri di valutazione delle procedure, deve indicare il possesso da parte degli Enti dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

5. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;

b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;

c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;

d) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;

e) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;

f) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;

g) le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017, che rientrano necessariamente fra le spese da ammettere a rimborso;

h) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso;

i) le modalità di risoluzione del rapporto;

j) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;

- k) la verifica dei reciproci adempimenti;
  - l) le modalità di rimborso delle spese.
6. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
  7. La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner.
  8. La convenzione può prevedere la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

## TITOLO IV ASSEGNAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER SEDI/SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE (art.71 cc.1,2 D.Lgs. 117/2017)

### Art. 20 Modalità di assegnazione

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 117/2017 e dell'art. 18 della L.R.T. 65/2020 può concedere in comodato immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per le loro sedi o lo svolgimento delle loro attività istituzionali previste dagli statuti delle stesse.
2. L'Ufficio comunale competente provvede alla redazione di un elenco degli immobili disponibili alla concessione, periodicamente aggiornato ai sensi dell'art 18 comma 3 della L.R.T. 65/2020. La Giunta Comunale sulla base di tale elenco individua i beni immobili destinati alle finalità di cui al comma 1 e gli indirizzi dell'assegnazione.
3. La concessione ha durata continuativa di massimo 30 anni.
4. L'assegnazione avviene previa pubblicazione di avviso pubblico, nel quale sono contenuti i criteri per la selezione degli Enti interessati, tendendo conto dei seguenti criteri prioritari:
  - a) Enti che perseguono finalità comprese nelle aree di intervento di cui all'art. 6 del presente regolamento.
  - b) rilevanza, natura e utilità dell'attività svolta dal soggetto richiedente con particolare riferimento ai bisogni contingenti e prioritari dell'Amministrazione Comunale;
  - c) numero degli aderenti all'Ente richiedente;
  - d) disponibilità alla condivisione dei locali e degli spazi con altri Enti del Terzo Settore;
  - e) attività svolta dal soggetto richiedente negli ultimi 3 anni.Nell'avviso si dovrà tenere conto dell'eventuale disponibilità, da parte del richiedente ad eseguire a proprie spese lavori volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. L'avviso potrà altresì prevedere ulteriori criteri, oltre quelli previsti dal presente regolamento, per l'assegnazione degli immobili anche in relazione alle singole circostanze di volta in volta individuate.
5. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 1 della legge 241/1990, l'avviso è pubblicato per almeno 20 giorni sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo pretorio.
6. L'assegnazione dei locali e degli spazi viene disposta dal Responsabile dell'Area competente con propria determinazione. Il Responsabile cura altresì la pubblicità e la trasparenza delle procedure di assegnazione.
7. La domanda di assegnazione dovrà essere corredata da tutte le informazioni ritenute utili per concorrere all'assegnazione, da una relazione dettagliata inerente obiettivi e specifiche attività per le quali si richiede l'assegnazione e, comunque da tutte le informazioni relative ai criteri di valutazione indicati nell'avviso.
8. La concessione avviene in regime di comodato (Articolo 1803 e segg. C.C.), con assunzione da parte dell'assegnatario dell'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di

manutenzione ordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dello stesso. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di straordinaria manutenzione.

#### Art. 21 Utilizzo, custodia e conservazione dei locali

1. I locali e gli spazi assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza.

2. L'utilizzo del bene per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata l'assegnazione determina la decadenza.

3. L'assegnatario è responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza. In ogni caso, l'utilizzo dei locali e degli spazi dovrà essere compiuto con modalità corrette, lecite, e non lesive dell'immagine del Comune di Barberino Tavarnelle. L'Amministrazione Comunale, si riserva, in qualsiasi momento, di escludere forme di utilizzo non compatibili, quali l'organizzazione di:

a) attività o iniziative contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica;

b) attività o iniziative contrarie all'ordine pubblico ovvero tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale;

c) attività o iniziative manifestamente incompatibili con le norme di sicurezza previste.

4. L'assegnatario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà comunale con diligenza; al termine della concessione i locali e gli arredi dovranno essere riconsegnati nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. All'atto della stipula del comodato, ed ugualmente alla scadenza, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

#### Art. 22 Oneri degli assegnatari

1. Faranno carico all'assegnatario, relativamente all'attività svolta, le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali, per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

2. Le spese di gestione, manutenzione ordinaria e per le utenze, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico dell'assegnatario. Tali spese potranno anche essere stabilite come rimborso o onere forfettario da corrispondersi al Comune.

3. L'assegnatario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza.

4. L'assegnatario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.

5. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'assegnatario, può riservarsi l'uso dei locali e degli spazi affidati per proprie specifiche finalità, per un numero di giorni annuali complessivi determinato nel contratto di comodato.

6. L'assegnatario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione Comunale, in qualunque momento.

7. L'assegnatario, se non diversamente disposto dall'Amministrazione, assume l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a favore del Comune di Barberino Tavarnelle, che garantisca il medesimo sia patrimonialmente sia in ordine alla responsabilità civile verso terzi. La polizza assicurativa deve essere consegnata all'atto della sottoscrizione del comodato.

#### Art. 23 Modifiche

1. Qualsiasi modifica, richiesta dal soggetto comodatario, delle strutture murarie, degli arredi, o di altro genere deve essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione stessa.

2. Le spese relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dal soggetto comodatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi. Le opere permanenti sono acquisite al patrimonio comunale alla scadenza dell'affidamento.
3. Gli interventi non autorizzati devono essere rimossi a cura e spese del soggetto comodatario nel termine assegnatogli. Nel caso in cui il soggetto comodatario non provveda, si provvederà d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del soggetto comodatario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni.

#### Art. 24 Revoca dell'assegnazione

1. La revoca dell'assegnazione dei locali e degli spazi viene disposta nei seguenti casi:
  - a) revoca dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  - b) gravi inadempienze contrattuali;
  - c) necessità sopraggiunte per l'Amministrazione.

## TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 25 Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici).
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.